



Roma, 30.09.2021

Ufficio: DOR/AB/DC/DMS
Protocollo: 202100009504/AG
Oggetto: L. 108/2021 conversione in legge del D.L. 77/2021 – Decreto Semplificazioni bis

Circolare n. 13225

SS

4.1

IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Conversione in legge del decreto Semplificazioni - bis

Riferimenti: Legge 29 luglio 2021, n. 108 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.*» (GU Serie Generale n.181 del 30-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 26)

Nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto u.s. ([Clicca qui](#)), è stata ripubblicata la legge di conversione del decreto – legge 31 maggio 2021 n. 77 (c.d. Decreto semplificazioni bis – cfr. circolare federale [n. 13052 del 14 giugno 2021](#)).

Tra le modifiche apportate al D.L. 77/2021 in sede di conversione, si evidenziano di seguito quelle di maggiore interesse per la professione.

TRANSIZIONE DIGITALE

Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19 (Art. 42)

Una modifica operata dal comma 4 dell'art. 42, introdotta in sede di conversione, specifica che lo stanziamento (3.318.400 euro per il 2021) per la trasmissione via sms del codice univoco che permette all'interessato di acquisire le certificazioni verdi COVID-19 dai canali di accesso alla piattaforma nazionale dedicata, è gestito nell'ambito della vigente convenzione tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Sogei S.p.A. relativa all'implementazione del Sistema Tessera Sanitaria.

Disposizioni in materia sanitaria (Art. 42 bis)

Il comma 1 dell'articolo 42-bis, inserito in sede di conversione, opera due modifiche alla disciplina in materia di spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti, di cui alla L. n. 145/18.

In particolare: a) modifica il termine annuo (ora 31 luglio) entro cui l'AIFA deve rilevare, con riferimento all'anno precedente, il fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), relativamente agli acquisti diretti dei farmaci di classe A ed H, e la conseguente spesa pubblica complessiva (inerente a tali acquisti); b) differisce dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2024 il termine finale di applicazione del metodo di rilevazione, da parte dell'AIFA, dei suddetti fatturati in base ai dati del Nuovo sistema informativo sanitario, riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC.

CONTRATTI PUBBLICI

Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Art. 51)

In sede di conversione è stato previsto che, per gli affidamenti diretti in deroga all'articolo 36 comma 2 del Codice dei contratti pubblici previsti dall'articolo 1 della Legge 120/2020, siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione. Viene espressamente citato il rispetto del principio di rotazione.

Le disposizioni di semplificazione in materia di verifiche antimafia e di protocolli di legalità sono prorogate dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023.

ULTERIORI MISURE DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA

Misure di semplificazione in materia di ricerca clinica (art. 64 quinquies)

L'articolo 64-quinquies, inserito in sede di conversione, modifica gli articoli 16 e 16-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 in materia di formazione medica e di formazione continua del personale operante presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, aggiungendo tra le attività che determinano il completamento della formazione medica anche la ricerca clinica e la comunicazione al paziente, e, con riferimento alle attività cui dare rilevanza per l'aggiornamento periodico anche la comunicazione tra medico e paziente.

Modifiche a disposizioni legislative (art. 66 bis)

Con il comma 3 dell'art. 66 bis era stato abrogato il comma 3-bis dell'articolo 64 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (noto anche come CAD), relativo alla data a decorrere dalla quale le pubbliche amministrazioni (come identificate dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001) utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell'identificazione dei cittadini dei propri servizi on-line.

Tale disposizione recentemente è stata però oggetto di un ulteriore intervento del Legislatore, che, con il comma 7 dell'articolo 10 del D.L. 121/2021, ha così riformulato il comma 3-bis dell'articolo 64 del CAD:

“i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle

imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonché la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta Nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.”.

In proposito, si rammenta che il comma 4 dell'articolo 24 del D.L. 76/2020 stabilisce che la decorrenza dell'obbligo dell'uso di SPID (Servizio Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) è fissato al 28 febbraio per il rilascio di nuove credenziali e fino al 30 settembre per l'uso di quelle già rilasciate.

La tematica sarà oggetto di apposita circolare federale esplicativa, concernente sia gli adeguamenti a tale obbligo del software gestionale OrdineP sia uno specifico quesito posto all'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) per avere conferma che non sia necessario per le pubbliche amministrazioni dotarsi di SPID per accedere ai servizi resi da altre pubbliche amministrazioni.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)